Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti n. ord. 64
Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari 2019 01718/131

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 GIUGNO 2019

(proposta dalla G.C. 14 maggio 2019)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico
AMORE Monica	FORNARI Antonio	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GIACOSA Chiara	POLLICINO Marina
AZZARÀ Barbara	GIOVARA Massimo	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	GOSETTO Fabio	ROSSO Roberto
CANALIS Monica	GRIPPO Maria Grazia	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IARIA Antonino	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	TEVERE Carlotta
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TISI Elide
CURATELLA Cataldo	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	VERSACI Fabio

In totale, con il Presidente, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri e le Consigliere: FASSINO Piero - IMBESI Serena - LUBATTI Claudio - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - PAOLI Maura.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD ASTA PUBBLICA. SECONDO ELENCO 2019. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

In esecuzione del Piano Straordinario di Alienazione quadriennio 2018-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017 (mecc. 2017 03968/131), nonché dell'ultimo Piano Dismissioni 2019-2021 approvato unitamente al DUP con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), con il presente provvedimento si intende approvare il secondo elenco di immobili oggetto di vendita nel 2019 mediante esperimento/i di asta pubblica, al fine di concorrere ad assicurare gli equilibri di bilancio: i beni (13 Lotti) sono indicati nell'unito elenco (allegato 1). Come nel precedente provvedimento consiliare dell'11 marzo 2019 (mecc. 2019 00695/131) che ha approvato il primo esperimento di asta del corrente anno (asta pubblica n. 20/2019), anche l'allegato elenco è suddiviso in tre sezioni: la Prima riporta i beni per i quali non è stato esperito sinora alcun incanto. Si tratta di alcuni locali commerciali ed alcuni immobili che meritano un cenno particolare.

Il lotto 5, costituito dall'alloggio ubicato al quarto piano di Strada Mongreno 79, con relativo box pertinenziale, è pervenuto alla Città per effetto del Decreto dell'Agenzia del Demanio n. 17727/2015 del 23 dicembre 2015, adottato in esecuzione del così detto "federalismo demaniale" di cui al D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, attuato con Decreto .Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013 n. 98. L'articolo 56 bis di tale Decreto Legge stabilisce che "alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo...si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85". L'articolo 9, a sua volta, dispone che "Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente Decreto...sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse...La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato... Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente Decreto Legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del Demanio... L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta". Pertanto, la stima dell'immobile effettuata dal competente Ufficio Valutazioni, ammontante ad Euro 424.000,00, verrà inviata all'Agenzia del Demanio per l'attestazione di congruità, pervenuta la quale potrà procedersi all'inserimento del bene in una asta pubblica oggetto del presente provvedimento. In difetto di congruità, si demanda la presa d'atto del diverso valore a base d'asta a successivo provvedimento della Giunta Comunale, con conseguente modifica del Piano Dismissioni 2019-2021.

L'interrato di proprietà comunale costituente sottosuolo delle vie Gobetti, Buozzi, Lovera di Maria, Soleri e Gramsci è stato frazionato in due unità immobiliari, Lotti 6 e 7, al fine della

costituzione della proprietà superficiaria in due Lotti distinti. Il primo è costituito dall'autorimessa interrata avente accesso dal civico 9 di via Gobetti - condotta da anni in locazione da società privata - che fruisce della rampa di proprietà del condominio sito in via Gobetti 9 e via Lagrange 24, sia pure in assenza di formale titolo.

L'interrato comunale costituito dall'ex Cinema Doria, viceversa, non è servito da rampa carraia, in quanto non risultano atti costitutivi di servitù, né risulta praticato l'uso ultraventennale della rampa di proprietà del condominio di via Gobetti 23 che conduce al Lotto.

Pertanto tale Lotto verrà alienato con il solo accesso pedonale dalla scala condominiale dello stabile di via Gramsci/via Roma. Nelle Aree Normative destinate dal P.R.G. a Viabilità (articolo 8, punto 17, comma 72 delle NUEA) sono ammesse destinazioni a parcheggi ed autorimesse in sottosuolo "previa convenzione con la Città". A tal fine, con il presente provvedimento si stabilisce, al solo fine dell'asta da indirsi per tale Lotto, che l'aggiudicatario che intendesse adibirlo a parcheggio - individuando autonomamente una modalità di accesso carraio - dovrà riservare l'uso pubblico gratuito di almeno il 5% dei posti auto a favore di persone affette da disabilità: la disciplina di tale uso è demandata ad apposita convenzione che l'aggiudicatario dovrà stipulare con la Città prima del rilascio del permesso di costruire, d'intesa con la Divisione Infrastrutture e Mobilità. Si dà atto, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 8 punto 17 comma 72 bis delle NUEA, "nei locali esistenti ubicati al di sotto della sede stradale sono ammesse, nel rispetto delle norme di settore, fino ad un massimo di 250 mq. di superficie di vendita, le destinazioni commerciali al dettaglio di cui all'articolo 3 punto 4A1 e le attività di servizio di cui all'articolo 3 punto 7". Per quanto attiene, inoltre, alla realizzazione di parcheggi pertinenziali di cui alla Legge 122/1989, pur confermandosi l'indirizzo, espresso con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017 (mecc. 2017 03799/052), di arresto della realizzazione nella Zona Urbana Centrale Storica di strutture a parcheggio pertinenziale sotto il suolo pubblico, si ritiene di ammettere che il Lotto de quo possa essere adibito a tale uso, viste le sue caratteristiche peculiari: si tratta, infatti, di un locale esistente, un tempo adibito a cinema, il cui adeguamento a parcheggio pertinenziale consentirebbe un alleggerimento della sosta sullo spazio pubblico sovrastante. Alla luce di quest'ultima possibilità, la durata della proprietà superficiaria è stata individuata in anni 90, come stabilito ex lege.

Con riguardo ai due lotti da ultimo citati, si stabilisce, inoltre, che durante tutto il periodo di vigenza della proprietà superficiaria l'aggiudicatario (o suoi aventi causa), dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione del manufatto interrato e degli impianti, come pure della soletta di copertura e delle relative strutture portanti.

Le spese per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della soletta di copertura e delle relative strutture portanti sono a totale carico del superficiario. Parimenti, la sostituzione delle opere di impermeabilizzazione che non siano determinate da cause imputabili alla Città o suoi aventi causa, s'intendono a totale carico del superficiario, compreso lo smantellamento ed il ripristino delle opere sovrastanti. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere

sovrastanti la soletta di copertura di proprietà comunale (pavimentazione stradale, illuminazione pubblica, segnaletica, ecc.) deve essere invece eseguita a cura e spese della Città medesima. L'Amministrazione ha facoltà di eseguire accertamenti sullo stato del manufatto, in particolare per verificare lo stato di manutenzione. All'esito di dette risultanze l'Amministrazione potrà richiedere l'esecuzione, entro un termine prefisso ed adeguato, dei lavori che saranno ritenuti necessari. Nel corso del penultimo anno di durata del diritto la Città provvederà, con apposito atto, in contraddittorio con il superficiario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per riportare il fabbricato alle condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del superficiario o suoi aventi causa.

Anche il Lotto 8 è costituito da una autorimessa interrata, in gestione ad ATC (in forza di convenzione del 26 gennaio 2010 a rogito Segretario Generale). Atteso il suo perdurante inutilizzo, cagionato dal mancato interesse degli assegnatari degli stabili di E.R.P. di corso Vigevano e vista l'indispensabilità dell'esecuzione di opere manutentive, anche di sistemazione superficiale, che ne evitino il progressivo degrado - opere che la Città non è in grado di affrontare - ci si è orientati per la vendita in blocco. La sua alienazione verrà a determinare la costituzione, ex articolo 1062 Codice Civile, di una serie di servitù reciproche, quali individuate nella allegata planimetria (allegato 2 bis): le scale a servizio dell'autorimessa, ad esempio, conducono anche alle cantine degli stabili di E.R.P.. Inoltre, l'ingresso carraio all'autorimessa avviene mediante sedime che da corso Vigevano 14-16 si immette all'interno del lotto e conduce alla piazza pubblica dell'ex Incet; tale sedime costituisce un unico corpo con le porzioni a verde soprastanti l'autorimessa stessa. Si ritiene pertanto che debba formare oggetto di alienazione, ma con obbligo per l'aggiudicatario di assoggettarlo ad uso pubblico perpetuo, al fine di non ostacolare il transito verso la piazza Teresa Noce.

La Sezione II dell'allegato elenco individua due immobili già oggetto di precedenti incanti disertati, che si è ritenuto di riperiziare, l'uno per il lungo lasso di tempo intercorso dall'ultima stima effettuata e, l'altro, in considerazione della opportunità di rivisitare i vincoli gravanti sul bene, che ne hanno condizionato la commerciabilità. L'approccio alla nuova stima della Foresteria Lingotto, in particolare, è stato condotto in un'ottica prudenziale che, pur tenendo conto della destinazione specifica dell'immobile e assumendo una metodologia reddituale, ipotizza una occupazione media annua cautelativa. Al vantaggio derivante dalla riduzione della base d'asta, che ora ammonta ad Euro 9.000.000,00 (oltre ad Euro 200.000,00 per i mobili), si ritiene di aggiungere la riduzione dei vincoli imposti nei precedenti Disciplinari di asta (aste pubbliche n. 90/2018 e n. 8/2019) che consente di configurare l'operazione come maggiormente appetibile rispetto al mero rapporto numerico costituito dalla base d'asta. Tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile e della necessità di reperire un investitore in grado di fare fronte agli oneri manutentivi necessari, alla luce delle precedenti diserzioni d'incanto, si ritiene, infatti - pur mantenendo il vincolo di destinazione a residenza universitaria di durata trentennale e contestuale convenzione per l'applicazione di tariffe calmierate per una percentuale di posti letto almeno pari al 51% di quelli autorizzati - di ammettere la possibilità

che il 49% dei posti letto non oggetto di tariffe convenzionate sia disponibile per categorie di utenti ulteriori rispetto a quelle indicate nei precedenti bandi; nello specifico, questi ultimi prescrivevano l'obbligo di destinare il 70% del totale dei posti autorizzati a studenti, stagisti, borsisti, partecipanti a corsi di formazione, etc. ed il restante 30% a categorie di utenti relative al mondo accademico (per esempio docenti, ricercatori, summer school, visiting professor, dipendenti delle università eccetera), ammettendo che solo durante il periodo estivo compreso tra il 1 luglio ed il 31 agosto, nonché nei periodi pasquale e natalizio, l'intera struttura potesse ospitare le particolari categorie di utenti indicate nel 30% di cui sopra ovvero, qualora le stesse non esaurissero i posti a disposizione, anche ulteriori tipologie di utenza. Per consentire, viceversa, stabili yields dell'investimento richiesto senza contraddire la prevalente fruibilità pubblica richiesta dalla destinazione urbanistica del bene (Servizi Pubblici lettera "u" - Università), si ritiene - da un lato - di estendere la possibilità di offrire ospitalità alle categorie sopra indicate nel 30% e ad ulteriori tipologie di utenza, durante tutto l'anno solare, limitatamente al 49% dei posti a tariffa libera e - dall'altro - di non richiedere un'offerta al ribasso sulle tariffe convenzionate per il 51% dei posti letto (Euro 425,00 a persona in camera da 4 letti dotata di cucina ed Euro 375,00 a persona in camera da 2 letti, escluse I.V.A., utenze individuali, nonché la fruizione dei servizi), considerandole comunque tariffe massime che l'acquirente è obbligato a praticare. L'asta pubblica verrà quindi indetta con il sistema delle offerte segrete ai sensi del R.D. 827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii., con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara. Con riguardo a tale Lotto, si ritiene di consentire la permanenza della Fondazione CEUR fino al 31 luglio 2020 a condizioni economiche da concordarsi, anche attraverso l'incremento degli oneri manutentivi di cui alla Tabella A del Complesso Polifunzionale Lingotto, senza rimborso da parte della Città per le spese medesime anche riferite al periodo decorrente dal 31 luglio 2018. Il bando prevederà l'impegno dell'aggiudicatario a garantire tale permanenza fino alla conclusione dell'anno scolastico. L'ulteriore periodo di gestione, infatti, non pregiudica l'alienazione del bene - il cui rogito dovrà stipularsi entro il 15 dicembre del corrente anno - e consente tanto alla Città, nelle more della vendita, quanto al futuro superficiario, nelle more della ristrutturazione del compendio, di beneficiare della gestione della Foresteria da parte del concessionario: si rammenta che tale gestione comporta, contrattualmente, l'assunzione a carico della Fondazione concessionaria degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della Foresteria nonché delle spese di gestione del "Complesso Polifunzionale Lingotto" indicate nelle Tabelle B del relativo regolamento per intero e nella Tabella A fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 annui. In esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale del 17 settembre 2018 (mecc. 2018 03616/131) è stata successivamente convenuta la rinuncia, da parte della Fondazione, al rimborso delle somme dovute dalla Città per spese condominiali di cui alla Tabella A maturate fino al 31 luglio 2018**.** Resta fermo ed invariato quant'altro disposto con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 17 settembre 2018 (mecc. 2018 03616/131), con riguardo, in particolare, ai beni

mobili, al vincolo di destinazione e alla disciplina della proprietà superficiaria.

La Sezione III dell'allegato elenco individua, invece, un Lotto avente destinazione di P.R.G. a Servizi Pubblici. Si tratta del compendio di corso Farini 20 ang. via Manin, costituito da fabbricato con area cortilizia pertinenziale, pervenuto alla Città anch'esso - come l'alloggio di strada Mongreno 79 sopra citato - per effetto del "federalismo demaniale" con Decreto prot. n. 2016/17725/DR-TO del 23 dicembre 2015, per il quale valgono le medesime considerazioni fatte per il Lotto 5 in merito all'attestazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio e alla destinazione del ricavato. L'immobile è destinato dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici lettera "a" attrezzature di interesse comune e pertanto richiede l'insediamento di funzioni coerenti con tale destinazione. E' stata pertanto redatta la relativa Scheda Servizi che si allega al presente provvedimento (allegato 3) , che riporta tutte le tipologie di servizi di cui all'articolo 3, comma 15 punto 7 delle N.U.E.A., purché compatibili con il vincolo storico culturale del bene, con le sue caratteristiche tipologiche nonché con la zonizzazione acustica e con tutta la disciplina speciale di ciascun settore (standard, normativa igienico-sanitaria, tutela della sicurezza e della salute, eccetera). Per ogni tipologia di servizio pubblico è necessario che l'aggiudicatario si convenzioni con la Città, ai sensi dell'articolo 19 delle N.U.E.A., per assicurare forme di utilizzazione dei beni che ne garantiscano la fruibilità pubblica. Nelle Tabelle inserite nella Scheda medesima sono indicate, inoltre, alcune destinazioni per le quali viene prevista sin d'ora una specifica tipologia di convenzionamento obbligatoria. In fase di partecipazione all'asta, il concorrente dovrà proporre la tipologia di Servizio Pubblico che intende insediare nel Lotto (conforme alle destinazioni d'uso indicate nella Scheda Servizi), impegnarsi a fornire i Servizi proposti e a mantenere la relativa destinazione d'uso per 30 anni.

A tal fine dovrà sottoscrivere, entro 90 giorni dall'atto costitutivo della proprietà superficiaria, un atto di vincolo trentennale, contenente le clausole afferenti il convenzionamento a servizi pubblici (c.d. "Convenzione Attuativa"). L'atto costitutivo della proprietà superficiaria verrà pertanto formalizzato una volta concordate le modalità del convenzionamento con l'aggiudicatario da parte dei Servizi interessati (e comunque entro il 15 dicembre 2019). Poiché è fatto onere al concorrente di verificare la compatibilità della destinazione d'uso a Servizi prescelta con il vincolo storico culturale eventualmente gravante sul Lotto, con le sue caratteristiche tipologiche, con la zonizzazione acustica e con tutta la disciplina speciale di ciascun settore e stante la tempistica prevista per la stipulazione dell'atto, si ritiene che debba essere consentita la modificazione del Servizio proposto in sede di gara per limitate ragioni ed entro il termine di stipulazione della Convenzione Attuativa. Pertanto, la destinazione d'uso prevalente proposta dall'aggiudicatario in sede di partecipazione all'asta potrà essere modificata sino alla data di stipulazione della Convenzione Attuativa - con conseguente necessaria modificazione degli impegni eventualmente assunti con l'atto costitutivo del diritto di superficie/proprietà superficiaria - unicamente nei seguenti casi:

1. diniego, da parte degli Enti/Autorità competenti, all'insediamento della destinazione d'uso prevista o al riconoscimento dei requisiti a tal fine prescritti, non imputabile a fatto

dell'aggiudicatario; tale circostanza dovrà essere debitamente documentata attraverso la presentazione di idonea documentazione proveniente dall'Ente o Autorità;

2. sussistenza di ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed evitabilità, idoneamente documentate a cura dell'aggiudicatario/a.

Qualora sia accertata la sussistenza di tali presupposti, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di destinare il Lotto ad una o più delle destinazioni d'uso di cui alla Scheda Servizi esclusi usi incompatibili e le relative modalità di convenzionamento saranno disciplinate nella Convenzione Attuativa.

La durata novantanovennale del diritto reale, decorrente dalla data del rogito, è stata determinata in modo da consentire al superficiario di finanziare l'investimento da sostenere per la realizzazione della nuova struttura o la sua ristrutturazione, tenendo anche conto del vincolo di destinazione sopra individuato. Sempre con tale finalità, allo scopo di consentire all'aggiudicatario di disporre del bene, purché nel rispetto del vincolo di destinazione imposto, sarà consentito il trasferimento della proprietà superficiaria/diritto di superficie a terzi, esclusivamente in blocco, stante la connotazione unitaria di attrezzatura di interesse pubblico. Si intende che il trasferimento del diritto non potrà eccedere la durata temporale del diritto reale e dovrà rispettare gli obblighi che saranno previsti nella Convenzione, con subentro degli eventuali successori o aventi causa a qualsiasi titolo del superficiario negli obblighi medesimi. Parimenti, si intende consentire la costituzione sul Lotto di garanzie reali, a condizione che alla scadenza il bene venga riconsegnato alla Città libero da vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e liti di qualsiasi natura. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà inserire negli atti di trasferimento del diritto di superficie/proprietà superficiaria il vincolo all'utilizzo del Lotto per le destinazioni previste.

Per gli immobili di cui all'unito elenco che rivestono interesse culturale ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., è stato avviato il procedimento volto al rilascio della relativa autorizzazione da parte del Mibact, in pendenza della quale non sarà possibile stipulare l'atto di vendita/costituzione del diritto. Relativamente alle unità immobiliari pervenute in proprietà alla Città per effetto dello scioglimento di ex IPAB o ex EE.CC.AA. e, conseguentemente, gravate dal vincolo di destinazione dell'uso e delle relative rendite a servizi di assistenza sociale, si precisa che il relativo corrispettivo verrà introitato sull'apposito capitolo a ciò dedicato: "Alienazioni immobili Ipab estinte".

Con il presente provvedimento si intende quindi autorizzare l'indizione di una o più aste pubbliche da esperire nel corso del 2019, con il sistema delle offerte segrete ai sensi del Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 783 del 24 dicembre 1908, approvato con Regio Decreto n. 454 del 17 giugno 1909, con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara.

L'aggiudicazione sarà pronunciata anche in presenza di un solo offerente; in ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva di non aggiudicare a suo insindacabile giudizio; gli atti di trasferimento della proprietà (o del diritto di superficie/proprietà superficiaria) devono

intendersi fuori campo I.V.A. e dovranno essere stipulati entro il 15 dicembre 2019, salvo che per i Lotti eventualmente non autorizzati dal Mibact o quelli per i quali sussiste il diritto di prelazione da parte degli inquilini (Lotti 2, 3, 6 e 9). Tale diritto, che verrà riconosciuto agli inquilini sul prezzo di aggiudicazione, come disposto ai sensi dell'articolo 38 della Legge 392/1978 e s.m.i., potrà essere esercitato dai medesimi purché risultino titolari di regolare contratto, non siano morosi alla data di esercizio del diritto stesso ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il lotto sia oggetto di aggiudicazione a terzi. Nessun diritto di prelazione spetterà ai conduttori di unità dichiarate deserte. Gli identificativi catastali indicati per ciascun bene nell'unito elenco sono suscettibili di aggiornamento a seguito delle operazioni in corso di esecuzione da parte degli Uffici.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

1) di approvare l'alienazione, secondo le modalità indicate in narrativa, degli immobili di proprietà comunale inseriti nell'allegato Elenco (all.1 - n.), alle condizioni tutte previste dal presente provvedimento, ivi comprese le servitù reciproche che si determinano con l'alienazione del Lotto 8, quali indicate nell'allegata planimetria (all. 2 bis - n.) e la Scheda Servizi per le destinazioni ammesse nel Lotto 13 (all. 3 - n.);
2) di dare mandato agli uffici comunali competenti di predisporre lo schema del bando di gara per una o più aste pubbliche da esperirsi in corso d'anno e gli atti amministrativi conseguenti, al fine della stipulazione degli atti di vendita entro il 15 dicembre 2019;
3) di demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'eventuale presa d'atto del diverso valore a base d'asta dei Lotti 5 e 13 in caso di diniego di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio, essendo gli stessi pervenuti alla Città per effetto del "federalismo demaniale";

4) di approvare che gli immobili vengano venduti (o ceduti in proprietà superficiaria/diritto di superficie) a corpo, non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti ed obblighi, servitù attive e passive anche se non dichiarate (da indicarsi nel bando ove note ovvero da costituirsi appositamente), pesi, oneri e vincoli, con l'onere a carico dei singoli aggiudicatari di procedere eventualmente allo sgombero - a propria cura e spese - di macerie, masserizie, rifiuti o comunque materiali e strutture presenti presso gli stessi. La Città inoltre non si farà carico di procedere ad alcuna opera occorrente per il recupero degli immobili, né ad alcun intervento di messa a norma e/o in sicurezza degli stessi. Sarà obbligo dell'aggiudicatario provvedere, a proprie cura e spese, agli eventuali interventi di bonifica necessari;
5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei conseguenti provvedimenti contabili, tenuto conto che l'operazione/le operazioni immobiliare/i oggetto del presente provvedimento deve intendersi fuori campo I.V.A.;
6) di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4 - n.);
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA
F.to Appendino

L'ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI
AL PERSONALE ED AL PATRIMONIO
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI DI
MERCATO, ACQUISIZIONI E
DISMISSIONI IMMOBILIARI
F.to Iguera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 21
VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Malanca Roberto, Mensio Federico, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 21
VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Malanca Roberto, Mensio Federico, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 bis - allegato 3 - allegato 4.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Roux

IL PRESIDENTE
Sicari